

RIMBORSO IVA COMUNITARIA

Le domande per il rimborso dell'IVA pagata dalle aziende italiane per beni e servizi acquistati in altri Stati dell'UE devono essere presentate all'**Agenzia delle Entrate**¹, **esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.**

Scadenze per la presentazione delle domande di rimborso

Il periodo di riferimento non può comunque essere superiore ad un anno civile o inferiore ad un trimestre. La richiesta di rimborso IVA infrannuale ha le seguenti tempistiche:

<i>periodo del rimborso</i>	<i>data inizio presentazione</i>	<i>data scadenza presentazione</i>
I trimestre	1° aprile	30 settembre dell'anno successivo
II trimestre	1° luglio	
III trimestre	1° ottobre	
IV trimestre	1° gennaio	

Ciò significa che il rimborso relativo all'anno 2016 potrà essere richiesto fino alla data del 30 settembre 2017, mentre il rimborso del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2016 potrà essere richiesto fino al 30 settembre 2017.

Compilazione della domanda

Nella compilazione della domanda si tenga presente che:

- i) i singoli Stati membri hanno definito la soglia minima di rimborso e l'ammontare minimo detraibile dell'IVA, la lingua in cui può essere presentata la domanda e se questa deve essere corredata da copia delle fatture, l'indicazione dei periodi d'imposta rimborsabili (es.: in Austria è possibile richiedere il rimborso per periodi che sono multipli del trimestre – es. due trimestri consecutivi; in Germania e Estonia è possibile richiedere il rimborso relativo a periodi non superiori ad un anno solare e non inferiori a tre mesi);
- ii) i dati da indicare nell'istanza di rimborso possono quindi variare da paese a paese e sono elencati nell' *"Elenco dei requisiti richiesti da ciascuno Stato in ordine al contenuto delle istanze di rimborso"*²
- iii) la descrizione di quanto acquistato deve essere inserita come da *"Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati"*³
- iv) la richiesta di rimborso sarà accolta a condizione che l'imposta oggetto dell'istanza risulti detraibile secondo le disposizioni normative vigenti nello Stato membro.

In generale, la richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro deve riportare i dati seguenti:

- a) per le imprese individuali: il cognome, il nome;
- b) per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;

¹ Centro Operativo di Pescara, Email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it, tel. 085.5772369 / 5772204, fax 085.5772325

² consultabile al link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/21a37f80426bc4ea87329fc065cef0e8/VAT_Refund_tabella+preferenze+per+pubblicazione_corretto.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=21a37f80426bc4ea87329fc065cef0e8

³ consultabile al link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8/VAT+Refund+Codes+v0+16_italiano.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=874d3700426bc4fd873c9fc065cef0e8

a cura di Elena Fassa
dell'Area Estero di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – e.fassa@apindustria.vi.it

- c) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- d) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail);
- e) numero di telefono;
- f) descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE del 20 dicembre del 2006, n. 1893.
- g) periodo del rimborso;
- h) il numero di partita IVA del richiedente;
- i) dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC;
- j) per ciascuna fattura o documento di importazione:
 - il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il numero della partita IVA o il codice fiscale del cedente o prestatore;
 - tranne il caso di importazione, il prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;
 - la data e il numero della fattura o del documento di importazione;
 - la base imponibile e l'importo dell'IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;
 - l'importo dell'IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso;
 - la percentuale di detrazione;
 - la descrizione della natura di beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici riportati nella tabella del punto iii);
- k) la percentuale di detrazione definitiva;
- l) il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.

Il richiedente deve inoltre allegare alla richiesta di rimborso IVA assolta in altro Stato membro UE una comunicazione con la quale dichiara, ai sensi del DPR 445/2000:

- a) che i beni o servizi elencati all'interno della presente richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
- b) di aver effettuato unicamente:
 - prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto;
 - cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell'IVA è il committente o il cessionario;
- c) di non aver effettuato nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19 bis2 D.P.R. 633/72;
- d) di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- e) di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli.

Qualora l'azienda dovesse accorgersi di aver commesso un errore in una richiesta di rimborso già inviata, potrà presentare, con le stesse modalità, una seconda istanza correttiva dell'originaria.

La domanda correttiva potrà essere presentata entro la data prevista per l'istanza originaria, cioè entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per cui si chiede il rimborso.

L'invio dell'istanza di rimborso va effettuato per via telematica utilizzando Entratel o Fisconline direttamente oppure tramite intermediari abilitati.

Qualora l'azienda opti per quest'ultima possibilità, segnaliamo il doganalista Mario Signoretto – presso SIGMA srl, via Sommacampagna, 26/28 - 37137 Verona, tel. 045.8082 891/626, fax 045.8082892, Email: m.signoretto@sigmasped.it - abilitato alla trasmissione telematica dei rimborsi IVA nei paesi UE.

Si ricorda che per effettuare l'operazione tramite un soggetto delegato è necessario fargli pervenire un' apposita delega accompagnata da documento di identità del dichiarante.

a cura di Elena Fassa
dell'Area Estero di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA – e.fassa@apindustria.vi.it

Relativamente alla tempistica, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli formali entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza e quindi la invia allo stato estero competente per il rimborso, salvo il verificarsi di cause ostative.

L’Amministrazione fiscale estera notifica al richiedente l’accoglimento o il rigetto della richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della stessa.

Infine, l’erogazione delle somme avviene entro 10 giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione sul rimborso; se non avviene entro tale periodo la ditta ha diritto agli interessi.

Nel caso di diniego del rimborso è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario vigente nello stato Membro che ha rifiutato il rimborso.

Le informazioni sullo stato di elaborazione delle istanze, successivamente all’invio allo Stato comunitario, devono essere richieste alla competente amministrazione fiscale estera, i cui recapiti sono indicati al link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/topics/refund_contact_details_table_en.pdf

Le informazioni sull’eventuale rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera vanno preliminarmente chieste a quest’ultima e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Info: Area Estero dell’Associazione, tel. 0444.232210